



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO

N.106 DEL 04/06/2021

OGGETTO:L.R. 3/94: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI CACCIA AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 5 NELLA ZONA COMPRENSIVA E ADIACENTE IL MONOBLOCCO OSPEDALIERO "OSPEDALI RIUNITI DELLA VALDICHIANA SENESE" IN LOC. NOTTOLA NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO.

VISTA la Legge Regionale n° 3 del 12 Gennaio 1994 di recepimento della Legge Nazionale 11 Febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATO in particolare l'art. 33, comma 8°, della suddetta L.R., ove si stabilisce che i Comuni possono vietare, per periodi limitati di tempo, l'esercizio venatorio in zone determinate per ragioni turistiche o altre motivazioni, che abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che, il Comune di Montepulciano ha necessità di istituire un divieto di caccia ai sensi dell'art. 33 della L.R. 3/94 nella zona adiacente il monoblocco ospedaliero "Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese" in loc. Nottola;

RITENUTO necessario, in ordine alla pubblica incolumità nella zona interessata, l'istituzione di un divieto di qualsiasi forma di caccia a causa dell'esistenza del monoblocco ospedaliero che determina una notevole circolazione di mezzi, di visitatori e di personale ivi impiegato a vario titolo, esistendo nella fattispecie le motivazioni" per la tutela della incolumità delle persone" così come recita il più volte citato art. 33 della L.R. 3/94;

RAVVISATA pertanto la opportunità e l'urgenza, di istituire ai sensi del citato art. 33 un divieto di caccia provvisorio sul territorio di cui alla cartografia allegata al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, in scala 1:7.000 in attesa di trovare una definitiva soluzione di gestione del comprensorio oggetto del divieto stesso;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int. "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,

anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”

- Il testo della presente ordinanza è stata trasmessa in via preventiva all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Siena, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.,

VISTI :

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3;
- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”*
- il D.M. 5 agosto 2008 *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”*

ORDINA

1. di istituire con decorrenza dal 1° agosto 2021, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 33 della L. R. 12/01/94, n° 3, il divieto speciale di caccia che comprende l'area su cui insiste il Monoblocco ospedaliero “Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese” in loc. Nottola nel comune di Montepulciano, e la superficie circostante per complessivi ha 65, secondo i confini evidenziati nella cartografia allegata al presente provvedimento sub lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
 2. di fissare la scadenza del divieto di caccia di cui trattasi al 28 FEBBRAIO 2022;
 3. il divieto sarà segnalato con cartelli recanti la scritta divieto di caccia conformi a quanto indicato dall'art. 33 della l.r. 12.01.1994 n. 3
- Conseguentemente

AVVERTE

Che, le infrazioni alla presente Ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali e principali non pecuniarie di cui all'Art. 57 e seguenti, della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3, e comunque di quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'Art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int., per un importo compreso tra un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;

Inoltre

AVVISA

A norma dell'Art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed int. il presente atto potrà essere impugnato a mezzo ricorso al TAR della Regione Toscana entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, nei modi e termini previsti alle vigenti normative di Legge.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per il periodo di 30 giorni, nonché portata a conoscenza della cittadinanza con ogni idoneo mezzo di diffusione e inserita nella home page del sito istituzionale.

L'esecutività del provvedimento decorre dalla data di pubblicazione.


La presente Ordinanza viene quindi trasmessa:

- All'Ufficio Territoriale di Governo, nella persona del Prefetto così come disposto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. –
- alle Forze dell'ordine (Arma dei carabinieri- Forestali)
- alla Regione Toscana
- All'ATC 8 Siena Sud

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Il Sindaco Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



SALTECCHIO

GRACCIANELLO

NOTTOLA

FATTORIA
LA BRACCESCA

P. CASAVECCHIA

LA FORNACE

P. PIAGGIA

P. CIARLANA

P. PATELLI

CIARLANA

TORRENTE

P. SALTECCHIO

P. MANDORLI

P. POZZO

294.8

304.4

305.3

279.0

292.1

288.5

285.4

281.9

308.0

310.4

304.2

295.3

281.5

288.7

289.4

284.6

287.3

288.3

287.8

300.3

303.2

283.2

301.0

307.3

333.0

309.0

317.1

316.2

323.7

299.7

303.0

287.0

290.8

308.0

313.3

302.3

315.6

315.1

323.3

308.5

315.3

301.0

315.2

323.6

320.7

301.0

308.6

312.8

296.8

311.7

308.4

281.5

283.8

11.6

TORRENTE